

Dig *Italia*

Anno IV, Numero 2 - **2009**

Rivista del digitale nei beni culturali

ICCU-ROMA

Google Books: il punto di vista dell'Associazione italiana editori

Piero Attanasio

Associazione italiana editori

Quando, il 28 ottobre 2008, è stato presentato l'accordo transattivo (*Settlement*) tra editori e autori USA da un lato e Google dall'altro, sul "progetto biblioteche" di Google Books, la reazione degli editori europei è stata immediatamente drastica, di piena e fiera opposizione. Eppure quell'accordo era stato firmato dai colleghi USA, molti dei quali per altro con stretti legami societari con imprese europee. Perché allora una posizione così decisa?

I punti su cui si è immediatamente¹ concentrata l'attenzione sono stati tre, cui nel tempo se n'è aggiunto un quarto. Su questi si sono formate le molte obiezioni proposte alla Corte di New York dalle associazioni europee degli editori, e dai governi francese e tedesco².

Il primo riguarda il trattamento dei diritti d'autore, i cui principi internazionali, sanciti dalla Convenzione di Berna, l'accordo – a parere di molti – non rispetta. La questione non è solo giuridica, ma riguarda nodi politici e culturali. Il diritto d'autore si basa su due principi fondamentali: l'obbligatorietà del previo consenso per l'utilizzo di qualsiasi opera e la non necessità di alcuna formalità (in particolare di registrazione) per ottenere la protezione. Si tratta di due principi posti a tutela degli autori, e soprattutto dei soggetti più deboli nel mercato delle opere dell'ingegno. È evidente infatti che i produttori maggiori hanno meno da temere da obblighi di registrazione o di tutela attiva per i propri dirit-

¹ La misura dell'immediatezza è la data della prima presa di posizione ufficiale della Federation of European Publishers (FEP): il 3 novembre, pochi giorni dopo la pubblicazione del *Settlement* e nonostante la sua imponente mole. La posizione viene poi formalizzata dall'Assemblea annuale di Varsavia il 14 novembre. Il testo della posizione FEP è allegato alle obiezioni AIE ed è reperibile sul sito <http://www.aie.it> (v. nota 2).

² Le obiezioni presentate presso la Corte di New York dall'Associazione italiana editori (AIE) – da cui parecchie considerazioni qui svolte sono riprese – sono reperibili su <http://www.aie.it>, in allegato alla news *Gli editori italiani contro il Google Books Settlement* del 4 settembre 2009, accompagnate da materiali integrativi e una breve sintesi. Dal sito <http://thepublicindex.org/documents/responses> è possibile scaricare tutte le obiezioni presentate. Di particolare interesse sono quelle di Microsoft e Amazon, se si vuole avere un quadro di ciò che concorrenti diretti di Google sostengono, dell'American Library Association, delle associazioni editori di Germania, Svezia, Svizzera e Austria (unite sotto il titolo "Harrossowitz *et al.*"), quella di Scott E. Gant, un avvocato autore che propone con molta chiarezza alcune questioni di procedura estremamente interessanti, e – sul piano degli interventi più politici – le lettere del Department of Justice USA, dei Governi di Francia e Germania e del Copyright Office.

ti, avendo i mezzi e l'organizzazione per farlo. Sono gli attori più deboli, e in particolare gli autori, i più danneggiati. Anche in questo caso, è relativamente facile, ed economicamente giustificato, per un medio grande editore andare sul sito del *Settlement*, reclamare i diritti sui propri libri e gestire attivamente le autorizzazioni, ricavandone se mai anche del reddito. Un piccolo editore (specie in un paese secondario in termini di produzione editoriale), o il singolo autore, sono in difficoltà molto più serie.

Il diritto d'autore, certo, prevede eccezioni, specie al principio del consenso preventivo³. La peculiarità di questo caso, tuttavia, è che l'eccezione non è introdotta per legge – come invece sarebbe necessario secondo la stessa Convenzione di Berna (art. 9(2)) – così che utilizzabile da chiunque e sia prevista per finalità pubbliche, ma va a beneficio di una sola impresa che la esercita per costruire una propria offerta commerciale. L'accordo prevede infatti che Google possa utilizzare le opere che gli autori o gli editori non rivendicano per una serie di *display use* (secondo la terminologia adottata) che comprendono la vendita al minuto agli utenti finali, l'offerta in abbonamento a collezioni di opere alle biblioteche, un accesso parziale finanziato con la raccolta pubblicitaria, la vendita di diritti secondari per la creazione di dispense universitarie, nonché – nella versione più recente – la stampa a richiesta ed altro ancora. Insomma, la discussione sul diritto d'autore non è in questo caso tra un interesse pubblico all'accesso e quello di autori ed editori allo sfruttamento commerciale e ai diritti morali, ma tra due interessi commerciali – da un lato un gigante della nuova economia e dall'altro di una miriade di piccoli attori (autori ed editori) – sulle modalità di costruzione dell'offerta commerciale del primo, utilizzando i prodotti dell'ingegno e del lavoro dei secondi.

L'offerta, vien fatto notare *in primis* negli Stati Uniti, per le "opere orfane", quelle cioè di cui non è possibile rintracciare l'avente diritto, diviene un'esclusiva. Il meccanismo che conduce a tale risultato è complesso: viene creato un registro (il *BRR*, *Book Rights Registry*) delle opere che entrano nei programmi di digitalizzazione, cui vanno in gestione i diritti. Il registro può concedere anche a terzi licenze d'uso che entrino in competizione con gli sfruttamenti che Google è autorizzato a fare⁴. Ma non può farlo – senza violare la legge – per le opere che nessuno ha rivendicato, e per le quali non può aver ottenuto dei diritti in gestione. Per definizione, se un'opera è orfana, nessuno è in grado di ri-

³ Nella legislazione italiana (L. 633/1941 e successive modificazioni), in coerenza con quella europea e prima ancora internazionale, per esempio, un'opera può essere in parte riprodotta in fotocopia (art. 68), o prestata da una biblioteca (art. 69), o citata (art. 70) e così via.

⁴ In verità, nella prima versione del *Settlement* era prevista una clausola (cosiddetta di *Most favoured nation*) che garantiva a Google l'estensione di qualsiasi trattamento di maggior favore concesso dal *BRR* a terzi. Tale clausola – palesemente anticompetitiva e unanimemente critica – è stata ritirata nel *Settlement* del novembre 2009.

vendicarla, e resta quindi in gestione solo a Google. L'unico modo con il quale un concorrente potrebbe entrare in possesso di un'analogica licenza sarebbe quello di iniziare ad utilizzarle, farsi fare causa e alla fine concludere un analogo accordo transattivo con le associazioni di autori ed editori.

Ciò conduce al secondo argomento che fin dal principio gli editori europei hanno fortemente denunciato: il rischio di monopolio⁵. Vi sono due tipologie di potenziali effetti anticompetitivi dell'accordo. La prima è approfondita dallo *Statement of interest* proposto dal Department of Justice degli Stati Uniti, che appunto ha competenze antitrust nella legislazione USA. Riguarda questioni inerenti il meccanismo di fissazione dei prezzi e dei termini delle licenze previsto dal *Settlement*, giudicato anticompetitivo per il ruolo eccessivo, nel determinarlo, del *BRR*, che è un organismo controllato collettivamente da autori ed editori. La seconda versione del *Settlement* – presentata il 13 novembre 2009 in sostituzione della prima – cerca di rispondere a queste preoccupazioni dando maggiore capacità al singolo editore o autore di fissare i prezzi e le condizioni di vendita, includendo anche la possibilità di utilizzare licenze gratuite Creative Commons o simili, e introducendo un algoritmo di determinazione dei prezzi per i libri non rivendicati che “simula” le dinamiche di mercato concorrenziale⁶. Le argomentazioni “europee”, invece, si concentrano su altri aspetti, e partono da un'analisi dei mercati rilevanti: quelli dei motori di ricerca, delle collezioni digitali di libri e della distribuzione di libri digitali. Il tema che più direttamente riguarda gli effetti del *Settlement* è quello della concorrenza dell'iniziativa di Google con quelle portate avanti da altri soggetti, a partire dalle biblioteche digitali europee (riunite in Europeana). Queste infatti sono basate sul pieno rispetto delle regole del diritto d'autore, e quindi della “ricerca diligente” degli aventi diritto prima di utilizzarne le opere. È evidente che l'accordo crea una distorsione competitiva: Google ha l'opportunità di saltare la fase di “ricerca diligente”, e quindi gode di un vantaggio considerevole sul lato dei costi.

Sullo sfondo, tuttavia, vi sono questioni ancor più serie e che vanno oltre le regole stabilite nel *Settlement*. Ad ottobre 2009 Google ha annunciato, durante la Fiera di Francoforte, il lancio di un nuovo servizio all'interno del programma Google Books. Non saranno più solo disponibili libri per la consultazione (come finora), con link ai luoghi dove questi libri possono essere acquistati (tipicamente librerie online). Sarà possibile anche acquistare direttamente i libri dal sito di Google o da siti partner, nella forma di nuove “Google editions”. Si tratta di file, in formato proprietario Google, risultanti dalla digitalizzazione di cui

⁵ Nella già citata prima dichiarazione FEP del 3 novembre 2008 (nota 1), viene segnalato da subito il «risk of a de facto monopoly for distribution of books that is contrary to the interest of consumers and society at large and which could endanger the European book industry and cultural diversity».

⁶ Il tema è estremamente tecnico e richiederebbe un approfondimento a parte, che qui – per ragioni di spazio – preferisco non fare.

gli utenti possono acquistare un accesso perpetuo, utilizzabile attraverso strumenti diversi (il pc, il cellulare, lettori ebook, ecc.). Le Google edition riguarderanno tanto libri acquisiti tramite il *partner programme* con gli editori, e che quindi gli editori danno liberamente in gestione a Google, quanto quelli acquisiti tramite il *Settlement*, sia pure, in questo secondo caso, limitatamente al mercato USA. Tralasciando questo secondo aspetto, l'operazione potrà essere di grande interesse per gli editori da un lato, come nuovo canale distributivo, e per i lettori dall'altro, che potranno avere un'offerta di titoli più ricca da acquistare online. Rimane però un elemento non trascurabile sul piano della tutela della concorrenza e che deriva dall'essere Google in posizione dominante nel mercato dei motori di ricerca (circa il 95% delle ricerche internet in Europa passano per i servizi del gigante di Mountain View). Il problema – quasi un classico nella letteratura antitrust – è quello di evitare che la posizione dominante, per quanto lecitamente acquisita, su un mercato (quello dei motori di ricerca generalisti), sia sfruttata per acquisire un'analoga posizione dominante in un secondo mercato (quello delle collezioni digitali di libri e della vendita di libri elettronici). Un elemento chiave è l'integrazione della ricerca su Google Books all'interno del motore di ricerca "generalista", già oggi avvenuta. Se analoga ricerca non viene garantita anche nelle collezioni in concorrenza con Google Books la posizione competitiva di queste ultime ne risulterebbe fortemente danneggiata. Si può chiarire il concetto con un paio di esempi. Se per un libro in pubblico dominio, cercando con Google generalista si trovano solo (o prevalentemente, o con un *ranking* sistematicamente migliore) le edizioni in Google Books e non quelle presenti in Europeana, si avrebbe una concorrenza sleale e impari. Con ancora maggior evidenza in termini di equilibri di mercato, se si ipotizza che un utente tedesco che cerchi ad esempio una guida su Roma su Google, trova sempre quelle presente su Google Books e mai (o in modo discriminato) quelle presenti su Libreka⁷, gli editori tedeschi sarebbero spinti ad aderire a Google Books, quasi costretti se vogliono rimanere visibili e Libreka avrebbe vita assai difficile.

I rischi di monopolio in un mercato culturale hanno implicazioni anche sulla libertà di espressione. La concentrazione del controllo degli accessi e della pubblicazione in Internet in poche mani a livello internazionale è certamente un problema per il pluralismo e la diversità culturale. Il *Settlement* mostra con chiarezza questo rischio in una clausola che è passata in parte inosservata nel dibattito pubblico. È l'Art. 3.7(e) che riserva a Google la possibilità di "escludere" dalle proprie collezioni qualsiasi libro non gradito a sua completa discrezio-

⁷ Libreka (<http://www.libreka.de>) è l'iniziativa creata dagli editori e librai tedeschi per digitalizzare i cataloghi correnti degli editori e renderli ricercabili online, con la possibilità sia di ordinare copie cartacee attraverso diversi canali, comprese le librerie tradizionali, sia di acquistare copie digitali.

nalità. Le parti, nello scrivere tale regola, dichiarano di rendersi conto della delicatezza della questione in termini di libertà di espressione. Ma i rimedi che pongono in essere sono molto deboli: Google semplicemente si impegna a comunicare quali libri siano stati esclusi e a spiegarne le ragioni. Ma anche qui con dei limiti: se ritenesse confidenziali tali ragioni sarebbe esentato dal renderle pubbliche⁸!

Questi gli argomenti che fin dal principio della vicenda, ormai oltre un anno fa, sono stati al centro del dibattito. Successivamente ha fatto prepotentemente l'ingresso un altro tema, quello della qualità dei metadati bibliografici utilizzati da Google per gestire l'intera operazione. Si tratta di una gigantesca banca dati in cui Google ha fatto confluire fonti diversi (non si sa bene quali), con decine di milioni di record combinati secondo tecniche anch'esse poco chiare. «Google metadata are awful», ha sentenziato Geoff Nunberg, della *School of Information* di Berkeley, riportando una quantità di esempi e incongruenze, talvolta anche divertenti⁹. Il tema non è solo biblioteconomico, e relativo alla qualità del servizio¹⁰, perché ha conseguenze anche nella gestione dei diritti. Il fatto è che il *Settlement* prevede una serie di regole che, è apparso evidente, creavano un incentivo verso una cattiva qualità dei dati.

⁸ Per la delicatezza del tema, val la pena riportare integralmente la clausola: «Art. 3.7(e) Google's Exclusion of Books. Google may, at its discretion, exclude particular Books from one or more Display Uses for editorial or non-editorial reasons. However, Google's right to exclude Books for editorial reasons (i.e., not for quality, user experience, legal or other non-editorial reasons) is an issue of great sensitivity to Plaintiffs and Google. Accordingly, because Plaintiffs, Google and the libraries all value the principle of freedom of expression, and agree that this principle is an important part of GBS and other Google Products and Services, Google agrees to notify the Registry of any such exclusion of a Book for editorial reasons and of any information Google has that is pertinent to the Registry's use of such Book other than Confidential Information of Google and other than information that Google received from a third party under an obligation of confidentiality» (corsivi aggiunti).⁹

L'autore documenta frequentissimi errori di attribuzione, datazione, classificazione, ecc. Fino a situazioni esilaranti, come un record che segnala un libro di Sigmund Freud, pubblicato nel 1939, dal titolo *The Mosaic navigator: The essential guide to the Internet interface* (Geoff Nunberg, *Google Books: the Metadata Mess*, in: *Google Book Settlement Conference, UC Berkeley, 28 August 2009*, slides disponibili al sito <http://people.ischool.berkeley.edu/~nunberg/GBook/GoogBookMetadataSh.pdf>).

¹⁰ Una ricerca delle parole chiave risultanti dalle analisi automatiche di Google per i classici della letteratura italiana può produrre risultati esilaranti. Per *La vita nova*, digitalizzato in un'edizione Le Monnier del 1855, si trovano parole chiave come «Stanford University», «California» (evidentemente il timbro della biblioteca è trattato alla stregua del testo di Dante), «gione» (non riconosciuto come parte di un lemma), perocché, invero impropria come parola chiave. Per *I promessi sposi*, tra le parole chiave si trovano «stra», «teva», una serie di personaggi, ma non Lucia, c'è «Monza» ma non la monaca, e Renzo solo nell'espressione «disse Renzo...». C'è anche «minchione». Per il *Decamerone* c'è un «moh» (errore OCR ricorrente da molto), e così via. Le parole cambiano in continuazione, in particolare perché sono corretti gli errori segnalati pubblicamente, ma un esercizio di ricerca della curiosità è comunque divertente.

Si parte dalla regola secondo cui se un libro è in commercio (meglio: disponibile commercialmente in USA, secondo una definizione che ha anch'essa attirato molte critiche, poi modificata nel secondo *Settlement*) valgono le regole generali del diritto d'autore, del consenso preventivo degli aventi diritto. Se è invece fuori commercio, Google acquisisce il diritto di utilizzarlo senza autorizzazione, a meno che l'avente diritto non gli dica di non farlo. La determinazione di un libro come "in commercio" o "fuori commercio" diviene quindi essenziale. L'analisi di come avviene è quindi cruciale.

È lo stesso Google, in prima battuta, a fare tale determinazione, combinando fonti diverse. Come? Il testo dell'accordo non lo dice. Stabilisce tuttavia che se Google non è in grado di riconoscere un record bibliografico, incrociandolo con una fonte terza di default, il libro è considerato fuori commercio, e quindi entra nella banca dati commerciale di Google. Se poi un avente diritto si accorge di un'errata valutazione, può segnalarlo, ma – nel testo del primo accordo – deve fornire le prove di quanto afferma, con un rovesciamento per lo meno singolare, così che vale di più la determinazione fatta da un terzo rispetto a quella del titolare. Infine, se l'errore viene acclarato, l'unica conseguenza per Google è la rimozione, entro 30 giorni, del libro, senza la possibilità per l'autore o l'editore il cui diritto sia stato violato di richiedere alcun tipo di danni.

In altri termini: Google guadagna nel considerare i libri fuori commercio, perché li può sfruttare commercialmente, e non perde se sbaglia tale determinazione. Poiché la corretta determinazione è molto costosa, l'accordo chiama Google a fare ingenti investimenti al fine di ridurre i propri profitti, cosa che per un'azienda commerciale è come minimo contro natura.

Non può stupire, allora, che l'analisi della banca dati del *Settlement* condotta dall'Associazione italiana editori (AIE) abbia rivelato una situazione incredibilmente deficitaria. Il problema principale sta nella necessità di determinare lo status commerciale di ciascuna opera¹¹ e non di ciascun libro. Occorre fare un lavoro di raggruppamento (*clustering*) delle diverse edizioni di ciascun libro che non è affatto banale, come sa chiunque abbia affrontato questo tema. In primo luogo, per i libri precedenti il 1970, privi di ISBN, è già un problema identificare con esattezza più record bibliografici riferiti alla stessa "manifestazione", cioè alla stessa edizione dell'opera; ma soprattutto le edizioni successive, diverse per formato o per contenuto sono difficilmente raggruppabili anche per i libri recenti.

¹¹ Il concetto utilizzato nel *Settlement* è quello del "principal work" che, per chi ha familiarità con il linguaggio *FRBR* (*Functional Requirements for Bibliographic Records*) è qualcosa a metà tra la "opera" e la "espressione". Ad esempio, due edizioni della stessa opera (es. una nuova edizione o una edizione ridotta rispetto alla prima), sono parte della stessa "principal work", ma una traduzione è un'opera diversa.

AIE ha allora testato il meccanismo analizzando un campione di 284 libri di 18 importanti scrittori italiani del Novecento che hanno avuto nel tempo più edizioni¹². Si tratta di libri quasi tutti (il 91%) già digitalizzati da Google, spesso più volte. La difficoltà ad individuare correttamente i volumi a partire da schede bibliografiche imprecise (probabilmente delle biblioteche partecipanti al programma) e di raggruppare le diverse edizioni dello stesso libro produce tassi di errori sorprendenti: per l'81% dei libri in commercio analizzati esiste, nella banca dati utilizzata da Google, almeno una edizione considerata "non commercially available", e quindi digitalizzabile, e oltre il 40% dei record sono sbagliati sotto questo profilo. Gli autori analizzati vanno da Moravia a Buzzati, da Calvino a Sciascia, da Pavese a Primo Levi, da Tomasi di Lampedusa a Gadda a Eco o Dario Fo, fino a Camilleri. Una situazione certamente inaccettabile, e non casuale, a parere dell'obiezione AIE, ma frutto proprio del meccanismo disincentivante messo in piedi dal *Settlement*, che – per rimanere nella metafora delle "opere orfane" – induce a "uccidere i genitori", a ignorare cioè i diritti di autori ed editori.

Il nuovo *Settlement*, presentato il 13 novembre in sostituzione del precedente, accoglie alcune delle obiezioni presentate. In particolare sembra concentrarsi su quelle AIE (per altro non presentate, se non marginalmente, da altri). L'intero meccanismo di determinazione dei fuori commercio è infatti modificato e reso più controllabile. In particolare le metodologie utilizzate da Google devono essere concordate, per garantirne la qualità, con il BRR; l'eventuale segnalazione dell'avente diritto prevale sulla determinazione di Google a meno che quest'ultimo non dimostri il contrario, com'è logico che sia, e infine il termine dei 30 giorni per rimediare all'errore viene sostituito da un obbligo di agire "prontamente".

Ma il cambiamento più sostanziale del nuovo *Settlement* è nella decisa riduzione dell'ambito di applicazione dell'accordo. Una lamentela che era giunta da più parti (e ripresa dal Department of Justice) era l'eccessiva ampiezza della validità del *Settlement*. Praticamente coinvolgeva tutti i libri in qualsiasi momento pubblicati in tutto il mondo. Davvero un pò troppo, anche per la *hybris* tecnologica di un gigante come Google. Il nuovo accordo riguarda invece:

- i libri americani ma solo se registrati presso il copyright office di Washington;
- i libri inglesi, australiani e canadesi, identificati in base a quanto risulta sui libri stessi;

¹² AIE, *Analysis of commercial availability of important Italian authors' works in the Settlement Database*, presentato come *Exhibit C* alle obiezioni (v. nota 2).

- i libri di qualsiasi altro paese se siano stati registrati presso il medesimo copyright office.

L'intenzione dichiarata è quella di escludere i libri europei e degli altri paesi che così fermamente si sono opposti al *Settlement*. Tuttavia, l'esclusione è mal congegnata e foriera di nuove polemiche. Il fatto è che nel passato in molti paesi europei (tra cui l'Italia) era costume registrare i libri presso il Copyright office in quanto – prima dell'adesione degli USA alla Convenzione di Berna – era l'unico modo per aver garantita una protezione anche in quel paese. La prassi si è interrotta alla fine degli anni Settanta. Ma ciò rischia di creare una specie di "doppio regime": i libri più vecchi sono generalmente inclusi, quelli nuovi quasi mai. La scelta sembra del tutto irrazionale, ma è dovuta al fatto che i libri registrati godono negli USA di un regime di protezione più forte di quelli non registrati. Solo per i primi, infatti, è possibile chiedere i cosiddetti "*statutory damages*", ovvero dei danni che, oltre a comprendere le spese legali, possono essere determinati dal giudice così da essere "deterrenti e punitivi" ai danni di chi ha commesso l'infrazione. Escludere anche i libri registrati avrebbe indebolito la posizione di Google in caso di digitalizzazione per errore, in quanto il giudice avrebbe potuto quantificare i danni in modo "esemplare", appunto con funzione di deterrenza per il futuro.

Vedremo se questa particolare definizione sarà confermata fino in fondo. Ad ogni modo va intanto segnalata l'intenzione, se non altro, di escludere i libri editi nei paesi che hanno manifestato una forte contrarietà. Escluderli dal *Settlement* non significa per altro escluderli, in assoluto, da Google Books, ché anzi la presentazione del nuovo accordo è stata accompagnata da dichiarazioni molto esplicite da parte di Google di voler "continuare il dialogo con gli aventi diritto di tutto il mondo" per trovare una soluzione. Che, in Europa, non può che essere basata sulla ricerca diligente degli aventi diritto e sull'autorizzazione esplicita. Eventuali utilizzi delle opere orfane potranno essere autorizzati solo nell'ambito di una regolamentazione che consenta anche ad altri – a partire dalle biblioteche – di fare altrettanto, secondo procedure e regole certe.

I prossimi mesi saranno decisivi nella determinazione di questa nuova situazione. Se il *Settlement* sarà infine approvato è difficile da prevedere al momento (novembre 2009) in che tempi. Il modo in cui, se approvato, sarà tradotto in pratica è anch'esso da determinare, in particolare in relazione al ruolo del *BRR* e dei rapporti con altre iniziative, quali *ARROW* (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works towards Europeana, <http://www.arrow-net.eu>). Lo scenario più auspicabile vede una collaborazione tra *BRR* e *ARROW* così da garantire che sempre l'utilizzo delle opere sia preceduto da una ricerca diligente del titolare del diritto. Il nuovo *Settlement* prevede per altro che Google non possa iniziare ad utilizzare i libri digitalizzati che dopo 60 giorni dalla determi-

nazione degli stessi come fuori commercio, appunto per dare al *BRR* il tempo di fare delle ricerche attive dell'avente diritto.

Per i libri europei esclusi dal *Settlement* questo requisito è sempre necessario per richiedere l'autorizzazione per qualsiasi tipo di utilizzo, per i libri inclusi darà invece la possibilità all'avente diritto di bloccare un utilizzo, che altrimenti sarà autorizzato in automatico. Il che segna ancora una grande differenza con il modello europeo basato sul consenso preventivo, ma minore rispetto al punto da cui si è partiti. In particolare, per i libri europei esclusi non vi è altra strada, per Google, che trovare gli aventi diritto e chiedere i dovuti permessi, direttamente o per il tramite di società di gestione collettiva, specie per i libri ormai fuori commercio.

Questa evoluzione sembra valorizzare particolarmente il sistema *ARROW*, nato proprio per facilitare questo tipo di ricerche, e di cui Google a più riprese ha dichiarato di volersi servire. Non resta che seguire le evoluzioni dei prossimi mesi.